

## ATTO CAMERA

### INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01348

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 16  
Seduta di annuncio: 68 del 20/10/2008

Firmatari

Primo firmatario: [RIVOLTA ERICA](#)  
Gruppo: LEGA NORD PADANIA  
Data firma: 20/10/2008

Elenco dei co-firmatari dell'atto

| <b>Nominativo co-firmatario</b> | <b>Gruppo</b>     | <b>Data firma</b> |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| <a href="#">MOLTENI NICOLA</a>  | LEGA NORD PADANIA | 20/10/2008        |
| <a href="#">STUCCHI GIACOMO</a> | LEGA NORD PADANIA | 20/10/2008        |
| <a href="#">MACCANTI ELENA</a>  | LEGA NORD PADANIA | 20/10/2008        |

Destinatari

Ministero destinatario:

- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 20/10/2008

Stato iter:

**CONCLUSO il 15/01/2009**

Partecipanti allo svolgimento/discussione

**RISPOSTA  
GOVERNO**

**15/01/2009**

[GIOVANARDI  
CARLO](#)

SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL  
CONSIGLIO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 15/01/2009  
CONCLUSO IL 15/01/2009  
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01348  
presentata da  
ERICA RIVOLTA  
lunedì 20 ottobre 2008, seduta n.068

RIVOLTA, NICOLA MOLTENI, STUCCHI e MACCANTI. -  
Al Presidente del Consiglio dei ministri.

- Per sapere - premesso che:

la circolare 2 febbraio 2006, emessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Nazionale per il Servizio civile e recante «Norme sull'accreditamento degli enti di servizio civile», stabilisce le modalità tramite le quali un ente pubblico o del privato sociale può iscriversi all'albo nazionale o agli albi regionali del servizio civile nazionale;

tale iscrizione è propedeutica alla presentazione di progetti di servizio civile nazionale;

nella suddetta circolare si specifica che gli enti vengono suddivisi in quattro diverse classi di accreditamento. Si specifica inoltre la documentazione che ogni ente deve esibire affinché Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (U.N.S.C.) possa valutare le richieste di iscrizione all'albo nella classe richiesta;

la prima classe di accreditamento è costituita dagli enti di servizio civile con un numero di sedi di attuazione di progetto superiore a cento. Inoltre gli enti accreditati in tale classe possono presentare progetti di servizio civile nazionale per un numero illimitato di posizioni;

al punto 4 della sopra ricordata circolare si evidenzia che gli enti richiedenti l'iscrizione alla prima classe di accreditamento devono, oltre a presentare vari documenti, impegnarsi «a realizzare un rapporto sul servizio civile svolto presso le sedi di attuazione gestite, con riferimento ai progetti approvati da ciascun bando annuale»;

quanto esplicitato nel punto precedente è confermato dalla «scheda D» allegata alla circolare del 2 febbraio 2006, scheda recante come titolo «elenco documenti ed informazioni da fornire per l'accreditamento alla prima classe». Il punto 23) di tale scheda recita infatti «schema di rapporto annuale sul servizio civile nazionale svolto presso l'ente, corredato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante che si impegna a presentare il predetto rapporto entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento»;

da quanto riportato appare evidente che il «rapporto annuale» relativo all'anno 2007 doveva essere presentato entro il 31 gennaio 2008, e che su tale scadenza esiste una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata dal legale rappresentante, il cui non rispetto costituisce illecito con rilevanza penale;

la circolare 2 febbraio 2006 inoltre, al punto 6.5 afferma che «una volta ottenuta l'iscrizione all'albo l'ente è obbligato a mantenere i requisiti innanzi individuati. Il venir meno anche di uno dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporta la cancellazione dell'ente dall'albo. L'ente accreditato è obbligato a comunicare qualsiasi variazione concernente i predetti requisiti al fine di porre l'ufficio competente nelle condizioni di valutare la validità degli stessi ed il permanere dell'ente nella classe di accreditamento alla quale è iscritto»;

si segnala infine quanto contenuto nel prontuario approvato con decreto del ministero della solidarietà sociale del 3 agosto 2006, prontuario «contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzarsi in Italia e all'estero, nonché i criteri per la selezione e l'approvazione degli stessi»;

l'allegato 4 al suddetto prontuario riporta la «griglia di valutazione dei progetti di servizio civile nazionale». Da tale griglia si deduce che agli enti in possesso di sistemi di selezione, monitoraggio e formazione verificati in sede di accreditamento vengono attribuiti ben otto punti (su un massimo ottenibile di 80 per progetti realizzati in Italia e di 90 per quelli realizzati all'estero) per tale

specifica caratteristica;

gli enti di servizio civile nazionali che sono in possesso di tali sistemi verificati in sede di accreditamento sono esclusivamente gli enti appartenenti alla prima classe, ovvero sia gli stessi tenuti alla presentazione del rapporto annuale entro il 31 gennaio di ogni anno -:

quale sia il numero e la denominazione degli enti iscritti alla prima classe dell'Albo Nazionale degli enti di servizio civile che non abbiano presentato entro il 31 gennaio 2008 il rapporto annuale relativo all'anno 2007 e ricordato in premessa;

se nei confronti degli eventuali enti che non abbiano presentato il sopra ricordato rapporto annuale, previsto dalla disciplina di accreditamento, sia stato applicato quanto previsto al punto 6.5 della circolare del 2 febbraio 2006, ricordata in premessa, almeno per ciò che riguarda un eventuale loro trasferimento dalla I alla II classe di accreditamento;

se non ritenga opportuno, infine, nel caso in cui vi siano enti di servizio civile di I classe iscritti all'albo nazionale che non abbiano presentato il rapporto annuale relativo all'anno 2007 entro il 31 gennaio 2008 ma che non siano stati per ciò conseguentemente sanzionati, procedere immediatamente affinché agli stessi non siano perlomeno attribuiti, in sede di valutazione dei progetti di servizio civile nazionale relativi all'anno 2009 (data ultima di presentazione: 31 ottobre 2008), i punteggi derivanti dal possesso dei sistemi, verificati in sede di accreditamento, di selezione, monitoraggio e formazione, atteso che ciò costituirebbe palese violazione del principio di libera concorrenza, visto il non rispetto da parte di tali enti della disciplina vigente. (4-01348)  
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata giovedì 15 gennaio 2009  
nell'allegato B della seduta n. 115  
All'Interrogazione 4-01348 presentata da  
ERICA RIVOLTA

Risposta. - Con l'atto di sindacato ispettivo indicato in esame, gli interroganti pongono al Governo tre questioni: di conoscere il numero degli enti iscritti alla prima classe dell'albo nazionale degli enti di servizio civile che non hanno presentato il rapporto annuale sul servizio civile relativo all'anno 2007; se nei confronti di tali enti sia stato applicato quanto previsto al paragrafo 6.5 della circolare 2 febbraio 2006, con riferimento ad un eventuale trasferimento dalla prima alla seconda classe; di valutare l'opportunità di sanzionare tali enti non attribuendo agli stessi, in sede di valutazione dei progetti relativi all'anno 2009, i punteggi derivanti dal possesso dei sistemi di selezione, monitoraggio e formazione previsti per gli enti di prima classe.

Al riguardo, occorre preliminarmente precisare che l'intero sistema del servizio civile è finalizzato a selezionare giovani da impiegare in attività di elevata utilità sociale presso enti pubblici o privati senza scopo di lucro, iscritti agli albi nazionale o regionali degli enti di servizio civile.

Il procedimento di accreditamento degli enti di servizio civile è disciplinato - come noto - dalla circolare del 2 febbraio 2006. Al paragrafo 3 di tale circolare si prevede che gli enti per accreditarsi sono tenuti a dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 3 della legge n. 64 del 2001, tra i quali è indicato quello della «capacità organizzativa e possibilità di impiego in rapporto al servizio civile nazionale».

In relazione alla capacità organizzativa degli enti, il paragrafo 4 della citata circolare del 2 febbraio 2006 individua quattro classi entro le quali vengono raggruppati, ai fini dell'accREDITAMENTO, gli enti in base al numero delle sedi di attuazione del progetto ed alla possibilità massima di impiego dei volontari. Lo stesso paragrafo 4 indica i requisiti necessari per l'accesso a ciascuna classe.

Per quanto concerne l'iscrizione alla prima classe le disposizioni del paragrafo 4 prevedono che gli

enti debbono possedere, oltre i requisiti richiesti per l'iscrizione alla seconda classe, anche altri requisiti, in particolare una struttura di gestione stabile dedicata al servizio civile nazionale, un sistema di progettazione, un sistema di reclutamento e selezione dei volontari, un sistema di formazione e di tutoraggio nonché un sistema di monitoraggio e valutazione.

Inoltre tali disposizioni prevedono che gli enti accreditati alla prima classe si impegnino «a realizzare un rapporto di servizio civile svolto presso le sedi di attuazione gestite, con riferimento ai progetti approvati da ciascun bando annuale». È evidente, così come è la lettura della circolare, che la realizzazione del rapporto di servizio civile non costituisce un requisito per accedere alla prima classe dell'albo degli enti di servizio civile, bensì si configura unicamente come un impegno dell'ente di prima classe per la cui inosservanza non è prevista alcuna sanzione.

Infatti la cancellazione dall'albo o il passaggio ad una classe inferiore può essere disposta, così come previsto dal paragrafo 6.5 della circolare, unicamente nel caso in cui viene meno uno dei requisiti richiesti per l'accreditamento tra i quali non può rientrare la presentazione del rapporto annuale di servizio civile.

Peraltro occorre segnalare che nella circolare 8 settembre 2005, recante «Doveri degli enti di servizio civile e infrazioni punibili con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 3-bis della legge 6 marzo 2001, n. 64» non è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa in caso si verifichi la mancata presentazione del rapporto annuale.

Tanto rappresentato, con riferimento al quesito, con il quale gli interroganti chiedono di conoscere il numero degli enti di servizio civile iscritti alla prima classe dell'Albo nazionale che non hanno presentato il rapporto annuale sul servizio civile sono due: associazione PROITALIA ONLUS e V.I.D.E.S. - Volontariato internazionale donna educazione e sviluppo.

In merito al secondo quesito, volto a conoscere se nei confronti degli enti che non hanno presentato tale rapporto sia stata applicata la disposizione di cui al paragrafo 6.5 della circolare del 2 febbraio 2006, si ritiene opportuno ribadire che tale disposizione non può trovare applicazione nella fattispecie in esame, tenuto conto che la presentazione del rapporto annuale non si configura come un requisito per l'accreditamento in prima classe, pertanto, l'omessa presentazione di tale rapporto non può determinare né la cancellazione dall'albo né il passaggio alla seconda classe.

Per quanto concerne, infine, l'ulteriore quesito con il quale gli interroganti chiedono al Presidente del Consiglio di salutare l'opportunità di sanzionare gli enti che non hanno presentato il rapporto annuale non attribuendo agli stessi, in sede di valutazione dei progetti relativi all'anno 2009, i punteggi derivanti dal possesso dei sistemi di selezione, monitoraggio e formazione, occorre anzitutto evidenziare che la procedura relativa alla valutazione dei progetti è disciplinata dal decreto ministeriale del 3 agosto 2006, recante «Approvazione del prontuario concernente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all'estero, nonché i criteri per la selezione e l'approvazione degli stessi».

Orbene l'allegato 4 del citato «prontuario» contiene una «griglia» nella quale sono stabiliti i criteri per la valutazione dei progetti e sono previsti, in corrispondenza delle voci della scheda progetto, i punteggi minimi e massimi da attribuire ad ogni singola voce. Con riferimento alle voci 20, 22 e 32 della scheda progetto, relative rispettivamente ai sistemi di selezione, monitoraggio e formazione, il «prontuario» stabilisce l'attribuzione di un punteggio solo ai progetti che sono stati presentati da enti dotati di tali sistemi (ovvero dagli enti di prima classe o dagli enti di terza e quarta classe che in sede di accreditamento abbiano acquisito i citati sistemi dagli enti di prima classe).

Ciò posto, si ritiene che la proposta degli interroganti, volta a non attribuire agli enti di prima classe, omissivi del rapporto annuale, il punteggio previsto per le citate voci, allo stato attuale non sia realizzabile, atteso che nell'ambito del sistema di selezione non è prevista la possibilità di detrarre punti in ragione di elementi connessi alla condotta dell'ente ed esterni al progetto oggetto della valutazione. Tale possibilità era invece prevista nel sistema di selezione dei progetti applicato prima dell'entrata in vigore del citato «prontuario», disciplinato dalla circolare dell'Ufficio nazionale per il servizio civile in data 8 aprile 2004.

Infatti tale circolare prevedeva, con riferimento ai criteri di selezione dei progetti, dei «deflettori»,

cioè punteggi negativi, in base ai quali il punteggio complessivo attribuito ai progetti poteva essere diminuito in presenza di determinati elementi.

A seguito dell'acquisizione da parte delle regioni e province autonome delle competenze in materia di servizio civile, si è reso necessario modificare la circolare dell'8 aprile 2004 al fine di dettare una disciplina uniforme in materia di valutazione dei progetti. La nuova disciplina, contenuta nel «prontuario», è stata concordata con i suddetti enti territoriali i quali hanno espresso l'avviso di eliminare le disposizioni che prevedevano, nell'ambito della valutazione dei progetti, l'applicazione dei citati deflettori.

Pertanto, la mancata presentazione del rapporto annuale, nell'attuale sistema, non può determinare una diminuzione del punteggio complessivo, in quanto i progetti presentati entro il 31 ottobre 2008 non possono che essere valutati nel rispetto dei criteri vigenti al tempo in cui gli stessi sono stati proposti e che non prevedono l'applicazione di deflettori.

Il governo, comunque, in considerazione di una prossima revisione della normativa in materia di servizio civile, valuterà l'opportunità di introdurre un eventuale modifica ai criteri di valutazione dei progetti che tenga conto dell'esigenza rappresentata dagli interroganti.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Carlo Giovanardi.

**Classificazione EUROVOC:**

**CONCETTUALE:**

buono del Tesoro, cittadino della Comunità, professioni del settore turistico, trasporto pubblico, viaggio